

MARTI, CENTINAIO, ROMEO, GASPARRI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, CLAUDIO BORGHI, TESTOR, REOSTO, BIZZOTTO, BERGESIO, MINASI, PUCCIARELLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:



10-bis. 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore.

Il tavolo, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia fino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

AS 452

Riformulazione emendamento 12.86



Ronzulli, Gasparri, Marti, Centinaio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;
- b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;
- c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»

x1.500

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 2, comma 1, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro undici mesi»;
- b) All'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)».